

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2753 del 30/05/2017
Oggetto	Trascavi Srl sede legale in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO). Autorizzazione unica relativa a impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO). Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 5 ÷ Riciclo/recupero di sostanze inorganiche
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2850 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno trenta MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto: Trascavi Srl sede legale in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO).

Autorizzazione unica relativa a impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO).

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R 5 – Riciclo/recupero di sostanze inorganiche

determina:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., Trascavi Srl , sede legale via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi¹ allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

L'autorizzazione ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di protocollazione del presente provvedimento.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, unicamente per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al punto 5.4 e seguenti della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale², è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte dell'ARPAE SAC Bologna.

¹ Agli atti PGBO/2017/12065 del 29/05/2017

² Vedi punto 1

2. Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:
- a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale;
 - b) autorizzazione allo scarico di acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque reflue di dilavamento dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte e di trattamento dei rifiuti);
 - d) autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse (polveri);
 - e) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
 - f) parere in materia acustica;
3. l'obbligo in capo alla Trascavi Srl , San Giovanni in Persiceto (BO) di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia- Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore dell'ARPAE Regione Emilia-Romagna, Via Po 5, Bologna, preventivamente all'avvio della gestione operativa. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE SAC Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'ARPAE SAC Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 306.000,00 (trecentoseimilaeuro);

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata Emas

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

A tal fine si ritiene necessario che, in questo caso, la garanzia finanziaria prestata contenga anche l'impegno del contraente a prestare nuova garanzia finanziaria entro il termine temporale della garanzia prestata.

L'ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

4. la modifica dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015 che rimane valida limitatamente alle attività ed alle matrici non ricomprese nella presente autorizzazione unica e, nello specifico, all'allegato C *"matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs 152/2006 ed iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo"*. Detto allegato C viene integralmente sostituito alle condizioni stabilite al punto al punto 6 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale³.

Rimane invariato il numero di iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti⁴, che è il **n. 121294 del 5/08/2014**.

avverte che:

5. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda⁵ all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

6. le spese istruttorie, quantificate in € 1.380,00 (*milletrecentoottanta/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 19/01/2017, tramite bonifico bancario sul conto intestato a ARPAE;

³ Vedi punto 1

⁴ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

⁵ scaricabile dal sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/) nella pagina http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/

7. domanda all'Unità Rifiuti e Bonifiche ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla Trascavi Srl, San Giovanni in Persiceto (BO), in qualità di gestore dell'impianto ed al Comune di San Giovanni in Persiceto, all'Ausl Città di Bologna e Consorzio della Bonifica Burana, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
8. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
9. comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Motivazione:

- 1.1 Trascavi S.r.l. gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), in virtù dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015; detta autorizzazione è comprensiva dell'iscrizione⁶ al n. 121295/2014 al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna.

⁶ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.M. 5/02/1998;

Più specificamente Trascavi S.r.l. è attualmente autorizzata a gestire le seguenti tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e le seguenti quantità annue:

			t/a
OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	14.700
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	
TIPOLOGIA	7.2/3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate 010408-010410-010413	
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER=101201-101206-101208	
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208	

1.2 In data 11/03/2016 Trascavi ha attivato una procedura di verifica ambientale (screening) relativa ad una variante progettuale; detta procedura si è conclusa con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 del 3/10/2016 che ha escluso la variante progettuale dalla procedura di V.I.A. (valutazione d'impatto ambientale) senza specifiche prescrizioni connesse agli impatti ambientali incrementali che sono stati ritenuti complessivamente poco significativi.

La variante progettuale ha previsto:

- un ampliamento areale dello stabilimento dagli attuali 8.800 mq all'intera area di proprietà per complessivi 13.000 mq; l'incremento di 4.200 mq si è reso disponibile a seguito della delibera del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto n. 50 del 8/07/2015 "Approvazione modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio" che ha meglio specificato la destinazione d'uso di detta porzione areale individuandola, analogamente a quella già autorizzata, come ambito produttivo con destinazione d'uso *"aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti"*;
- un incremento della capacità ricettiva dagli attuali 14.700 t/a a 70.000 t/a;
- l'inserimento delle seguenti nuove tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente disciplinata dall'art. 216 del d.lgs 152/2006 e D.M. 5/02/1998 e per

la cui gestione, pertanto, è necessario inoltrare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

Le modifiche richieste di cui ai precedenti punti b) e c) sono di seguito sintetizzate, evidenziando che dei complessivi 70.000 t/a di rifiuti che si chiede di conferire all'impianto, 25.500 t/a massimo possono essere costituite dalle tipologie di rifiuti di cui si chiede l'inserimento nell'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto:

RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI	QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE PREVISTA
			AUTORIZZATO	PROGETTO		
Tipologie di cui al D.M. 05/02/98	Specificare attività	C.E.R.	Recupero (t/a)	Potenzialità di stoccaggio (mc)	Recupero (t/a)	
7.1	7.1.3 A	101311-170101-170102 -170103-170802- 170107 - 170904	8.570	3.000	32.100	
7.2	7.2.3 D	010408 – 010410 - 010413	1.550	50	6.200	
7.3	7.3.3 B	101201 – 101206 - 101208	880	50	3.100	
7.4	7.4.3 C	101203 – 101206 - 101208	880	50	3.100	
Totali			14.700	3.150	44.500	

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI	QUANTITATIVI MASSIMI		DESTINAZIONE FINALE PREVISTA
C.E.R.	Potenzialità di stoccaggio (mc)	Recupero progetto(t/a)	
120117 - 120121	50	1.000	Comm. MPS per Edilizia
170508	50	2.500	Comm. MPS per Edilizia
100201-100903-100906 -100908 -100912-161102 -161104	50	500	Comm. MPS per Edilizia
170504	5.500	20.000	Comm. MPS per Edilizia
010410 - 010413	50	620	Comm. MPS per Edilizia
010410 - 010413	50	240	Comm. MPS per Edilizia
010413	50	240	Comm. MPS per Edilizia
101103	50	400	Comm. MPS per Edilizia
Totali	5.850	25.500	

Non sono previste, invece, modifiche sui seguenti aspetti che rimangono, pertanto, invariati rispetto allo stato autorizzato con l'autorizzazione unica ambientale di cui al precedente punto 1.1:

- organizzazione dell'attività;
- operazioni di carico/scarico dei rifiuti;
- raccolta e trattamento delle acque nere dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- operazioni di trattamento dei rifiuti

1.3 In data 20/01/2017 Trascavi S.r.l. ha presentato⁷ domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, in conformità alla variante progettuale valutata nella procedura di attivazione della verifica ambientale di cui al precedente punto 1.2.

Il proponente chiede con la presente istanza:

- la prosecuzione della gestione dei rifiuti iscritti al n. 121295/2014 al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna, come elencati nell'allegato C alla determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 di adozione dell'AUA emessa dalla Provincia di Bologna, aumentando la capacità ricettiva da 14.700 t/a a 70.000 t/a;
- la gestione dell'attività di recupero di nuove tipologie di rifiuti identificate dai seguenti CER, 010410, 010413, 100201, 100903, 100906, 100908, 100912, 101103, 120117, 120121, 161102, 161104, 170504, 170508, per una capacità di 25.500 t/a, come indicato anche nella tabella sovrastante.

Fermo resta la capacità ricettiva complessiva dello stabilimento pari a 70.000 t/a.

Il motivo per cui il proponente non ha presentato un'istanza volta a ricevere un'autorizzazione unica relativa alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti, risiede nella facoltà che ha il proponente di mantenere sulla medesima attività un doppio regime autorizzativo, uno ordinario ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, e l'altro semplificato ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale. Ciò è giustificato almeno per due motivi:

- economici, in quanto viene a ridursi l'importo della garanzia finanziaria da prestare, essendo questa prevista solo per l'autorizzazione in procedura ordinaria;
- amministrativi, in quanto eventuali modifiche dell'attività compatibili con il D.M. 5/02/1998 potrebbero essere amministrativamente gestite secondo tempi e modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento ordinario, fermo restando le eventuali verifiche di compatibilità ambientale.

⁷Agli atti PGBO/1284 del 20/01/2017

- 1.4 Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., " *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali*, detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto⁸, dovrà sostituire l'autorizzazione allo scarico delle acque prodotte dai servizi igienici annessi all'attività e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali⁹, l'autorizzazione¹⁰ all'emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti e la matrice rumore.
- 1.5 In data 1/02/2017, è stata trasmessa¹¹ la convocazione della conferenza di servizi tenutasi in data 9/03/2017, a cui hanno preso parte, ARPAE SAC Bologna e Consorzio della Bonifica Burana. La conferenza si è conclusa esprimendo parere favorevole, prendendo atto che la variante progettuale presentata è la medesima di cui sono stati già valutati gli impatti ambientali nella procedura di verifica ambientale di competenza regionale di cui al precedente punto 1.2;
- 1.6 In data 9/03/2017, ARPAE Servizi Territoriali – Distretto di Pianura ha trasmesso parere¹² favorevole
- 1.7 In data 17/03/2017, il Consorzio Bonifica Burana ha trasmesso parere¹³ favorevole, come peraltro già espresso in sede di conferenza dei servizi;
- 1.8 Si intende acquisito il parere favorevole del Comune di San Giovanni in Persiceto che è stato regolarmente convocato ma non ha partecipato alla Conferenza dei servizi né ha espresso alcun parere a riguardo
- 1.9 In data 26/05/2017, il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Trascavi S.r.l., San Giovanni in Persiceto (Bologna) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011;

⁸Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

⁹Già compresa nell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015;

¹⁰Ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.

¹¹Con nota PGBO/2017/2185 del 1/02/2017;

¹²Con nota inviata via e mail in data 9/03/2017

¹³Con nota inviata via e mail in data 9/03/2017

- 1.10 A seguito dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. si rende necessario procedere alla modifica dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015 come specificato nella relazione tecnica conclusiva della conferenza di servizi allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 1.11 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di servizi esprime parere favorevole all'autorizzazione della variante progettuale ed alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), nel rispetto di prescrizioni e condizioni che sono state integralmente recepite

Allegati:

Relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di servizi comprensiva della descrizione del progetto (allegato 1 alla relazione istruttoria), PGBO/2017/12065 del 29/05/2017

CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

ARPAE S.A.C. e Servizi Territoriali Bologna
Comune di San Giovanni in Persiceto
AUSL Bologna
Consorzio Bonifica Burana

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), presentata dalla società Trascavi Srl, con sede legale in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO)

Maggio 2017

Oggetto: Trascavi Srl sede legale ed operativa in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO).

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Codice Fiscale/P.IVA 03293940379

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R 5 – Riciclo/recupero di sostanze inorganiche

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Trascavi S.r.l. gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), in virtù dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015; detta autorizzazione è comprensiva dell'iscrizione¹⁴ al n. 121295/2014 al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna. Più specificamente Trascavi S.r.l. è attualmente autorizzata a gestire le seguenti tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e le seguenti quantità annue:

			t/a
OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	14.700
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	
TIPOLOGIA	7.2/3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate 010408-010410-010413	
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER=101201-101206-101208	
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208	

¹⁴ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.M. 5/02/1998;

1.2 In data 11/03/2016 Trascavi ha attivato una procedura di verifica ambientale (screening) relativa ad una variante progettuale; detta procedura si è conclusa con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 del 3/10/2016 che ha escluso la variante progettuale dalla procedura di V.I.A. (valutazione d'impatto ambientale) senza specifiche prescrizioni connesse agli impatti ambientali incrementali che sono stati ritenuti complessivamente poco significativi.

La variante progettuale ha previsto:

- a) un ampliamento areale dello stabilimento dagli attuali 8.800 mq all'intera area di proprietà per complessivi 13.000 mq; l'incremento di 4.200 mq si è reso disponibile a seguito della delibera del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto n. 50 del 8/07/2015 "Approvazione modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio" che ha meglio specificato la destinazione d'uso di detta porzione areale individuandola, analogamente a quella già autorizzata, come ambito produttivo con destinazione d'uso *"aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti"*;
- b) un incremento della capacità ricettiva dagli attuali 14.700 t/a a 70.000 t/a;
- c) l'inserimento delle seguenti nuove tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente disciplinata dall'art. 216 del d.lgs 152/2006 e D.M. 5/0271998 e per la cui gestione, pertanto, è necessario inoltrare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

Le modifiche richieste di cui ai precedenti punti b) e c) sono di seguito sintetizzate, evidenziando che dei complessivi 70.000 t/a di rifiuti che si chiede di conferire all'impianto, 25.500 t/a massimo possono essere costituite dalle tipologie di rifiuti di cui si chiede l'inserimento nell'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto:

RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI	QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE PREVISTA
			AUTORIZZATO	PROGETTO		
Tipologie di cui al D.M. 05/02/98	Specificare attività	C.E.R.	Recupero (t/a)	Potenzialità di stoccaggio (mc)	Recupero (t/a)	
7.1	7.1.3 A	101311-170101-170102 -170103-170802- 170107 - 170904	8.570	3.000	32.100	Comm. MPS per Edilizia
7.2	7.2.3 D	010408 – 010410 - 010413	1.550	50	6.200	Comm. MPS per Edilizia
7.3	7.3.3 B	101201 – 101206 - 101208	880	50	3.100	Comm. MPS per Edilizia
7.4	7.4.3 C	101203 – 101206 - 101208	880	50	3.100	Comm. MPS per Edilizia
Totali			14.700	3.150	44.500	

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI	QUANTITATIVI MASSIMI		DESTINAZIONE FINALE PREVISTA
C.E.R.	Potenzialità di stoccaggio (mc)	Recupero progetto(t/a)	
120117 - 120121	50	1.000	Comm. MPS per Edilizia
170508	50	2.500	Comm. MPS per Edilizia
100201-100903-100906 -100908 -100912-161102 -161104	50	500	Comm. MPS per Edilizia
170504	5.500	20.000	Comm. MPS per Edilizia
010410 - 010413	50	620	Comm. MPS per Edilizia
010410 - 010413	50	240	Comm. MPS per Edilizia
010413	50	240	Comm. MPS per Edilizia
101103	50	400	Comm. MPS per Edilizia
Totali	5.850	25.500	

Non sono previste, invece, modifiche sui seguenti aspetti che rimangono, pertanto, invariati rispetto allo stato autorizzato con l'autorizzazione unica ambientale di cui al precedente punto 1.1:

- organizzazione dell'attività;
- operazioni di carico/scarico dei rifiuti;
- raccolta e trattamento delle acque nere dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- operazioni di trattamento dei rifiuti

1.3 In data 20/01/2017 Trascavi S.r.l. ha presentato¹⁵ domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, in conformità alla variante progettuale valutata nella procedura di attivazione della verifica ambientale di cui al precedente punto 1.2.

Il proponente chiede con la presente istanza:

- la prosecuzione della gestione dei rifiuti iscritti al n. 121295/2014 al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna, come elencati nell'allegato C alla determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 di adozione dell'AUA emessa dalla Provincia di Bologna, aumentando la capacità ricettiva da 14.700 t/a a 70.000 t/a;
- la gestione dell'attività di recupero di nuove tipologie di rifiuti identificate dai seguenti CER, 010410, 010413, 100201, 100903, 100906, 100908, 100912, 101103, 120117, 120121, 161102, 161104, 170504, 170508, per una capacità di 25.500 t/a, come indicato anche nella tabella sovrastante.

Fermo resta la capacità ricettiva complessiva dello stabilimento pari a 70.000 t/a.

Il motivo per cui il proponente non ha presentato un'istanza volta a ricevere un'autorizzazione unica relativa alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti, risiede nella facoltà che ha il proponente di mantenere sulla medesima attività un doppio regime autorizzativo, uno ordinario ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, e l'altro semplificato ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale. Ciò è giustificato almeno per due motivi:

- economici, in quanto viene a ridursi l'importo della garanzia finanziaria da prestare, essendo questa prevista solo per l'autorizzazione in procedura ordinaria;
- amministrativi, in quanto eventuali modifiche dell'attività compatibili con il D.M. 5/02/1998 potrebbero essere amministrativamente gestite secondo tempi e modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento ordinario, fermo restando le eventuali verifiche di compatibilità ambientale.

¹⁵Agli atti PGBO/1284 del 20/01/2017

- 1.4** Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., " *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali*, detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto¹⁶, dovrà sostituire l'autorizzazione allo scarico delle acque prodotte dai servizi igienici annessi all'attività e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali¹⁷, l'autorizzazione¹⁸ all'emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti e la matrice rumore.
- 1.5** In data 1/02/2017, è stata trasmessa¹⁹ la convocazione della conferenza di servizi tenutasi in data 9/03/2017, a cui hanno preso parte, ARPAE SAC Bologna e Consorzio della Bonifica Burana. La conferenza si è conclusa esprimendo parere favorevole, prendendo atto che la variante progettuale presentata è la medesima di cui sono stati già valutati gli impatti ambientali nella procedura di verifica ambientale di competenza regionale di cui al precedente punto 1.2;
- 1.6** In data 9/03/2017, ARPAE Servizi Territoriali – Distretto di Pianura ha trasmesso parere²⁰ favorevole
- 1.7** In data 17/03/2017, il Consorzio Bonifica Burana ha trasmesso parere²¹ favorevole, come peraltro già espresso in sede di conferenza dei servizi;
- 1.8** Si intende acquisito il parere favorevole del Comune di San Giovanni in Persiceto che è stato regolarmente convocato ma non ha partecipato alla Conferenza dei servizi né ha espresso alcun parere a riguardo
- 1.9** In data 26/05/2017, il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Trascavi S.r.l., San Giovanni in Persiceto (Bologna) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011

¹⁶Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

¹⁷Già compresa nell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015;

¹⁸Ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.

¹⁹Con nota PGBO/2017/2185 del 1/02/2017;

²⁰Con nota inviata via e mail in data 9/03/2017

²¹Con nota inviata via e mail in data 9/03/2017

2. Descrizione del progetto.

Il progetto è sinteticamente descritto nell'allegato 1.

3. Garanzie finanziarie

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003 sono state determinate l'entità e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 208 del D.lgs 152/06 s.m.i.. In base alla suddetta deliberazione regionale e con riferimento specifico al pgf. 5.2 dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione, l'ammontare della garanzia è calcolata considerando i seguenti fattori:

Operazione R5

A	Capacità annua da autorizzare	25.500 ton/anno
B	Calcolo garanzia = (A x 12,00) €	(25.500 x 12€) € = 306.000,00 €

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia certificato Uni En Iso 14001 o registrato Emas

4. Valutazione dell'U.O. Rifiuti

4.1 Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dal CER 170504.

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

Rifiuti in ingresso all'impianto:

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

4.2 Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

4.3 Tipologie di rifiuti richieste

Si ritiene non accoglibile la richiesta di conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

100201 rifiuti del trattamento delle scorie; 100903 scorie di fusione

in quanto detti CER non sono compresi nella tipologia 7.25 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 a cui fa riferimento la relazione del progetto preliminare allegata alla procedura di attivazione dello screening

5. Conclusioni

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio dell'autorizzazione unica²² alla società Trascavi Srl sede legale ed operativa in via Castelfranco, 31, San Giovanni in Persiceto (BO), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, stabilendo quanto segue:

5.1 Autorizzazioni/pareri sostituiti:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale;
- b) autorizzazione allo scarico di acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque reflue di dilavamento dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte e di trattamento dei rifiuti);

²²Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

- d) autorizzazione delle emissioni aeriformi diffuse (polveri);
- e) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
- f) parere in materia acustica;

5.2 Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per 10²³ (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio della determina.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, unicamente per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al successivo punto 5.4 e seguenti, è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte dell'ARPAE SAC Bologna.

5.3 Prescrizioni temporali

Entro 90 giorni dalla comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 7, Trascavi Srl dovrà presentare ad ARPAE una documentazione aggiornata di impatto acustico, che tenga conto sia delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni dai macchinari interni all'impianto, che dagli impatti causati dal flusso dei mezzi pesanti in entrata e uscita all'impianto considerando i momenti di maggior afflusso, tenendo conto del clima acustico della zona e la presenza di ricettori sensibili.

5.4 Gestione dei rifiuti

5.4.1 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto nell'ambito della presente autorizzazione unica sono i seguenti:

- | | |
|--------|--|
| 010410 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 010413 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 100906 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |

²³ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*

5.4.2 Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:

La quantità massima di rifiuti di cui al precedente punto 5.4.1 conferibili all'impianto è di 25.500 tonn/anno.

Fermo resta che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto, comprensiva dei 25.500 t/a prima indicati, è di 70.000 t/anno di rifiuti conferibili, comprensivi delle tipologie di rifiuti elencate nell'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, al n. 121295/2014, di cui al successivo punto 6.;

5.4.3 Stoccaggio e gestione interna dei rifiuti

- a) Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dal CER 170504 terre e rocce da scavo

Rifiuti in ingresso all'impianto:

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

- b) Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

- c) L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e materie prime secondarie stoccate sia di 6 m e comunque tale da ridurre il più possibile la dispersione eolica dei materiali fini;
- d) Sia garantita la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime seconde presenti;

5.5 Gestione delle acque reflue meteoriche del dilavamento dei piazzali e strade interne dello stabilimento aziendale

Scarico esistente in fosso lato strada vicinale che in modo indiretto, tramite altri fossi, confluisce nel Collettore Acque Basse (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree dedicate all'attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione destinati al riutilizzo.

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di abbattimento polveri vengono raccolte da fossato perimetrale allo stabilimento, impermeabilizzato con argilla. Tale fossato svolge funzioni di sedimentazione e stoccaggio delle acque per consentirne il riutilizzo aziendale per abbattimento polveri. Il fossato è dotato di sfioratore che, previo transito in pozzetto di ispezione/campionamento, convoglia le acque in eccesso al corpo idrico ricettore. Lo scarico può essere attivato anche mediante pompaggio dopo adeguata sedimentazione

Prescrizioni

- a) Per la tutela delle acque del corpo idrico ricettore, l'attivazione dello scarico in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato

5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali;

b) Il Titolare dello scarico dovrà garantire:

- il controllo periodico e la pulizia del fosso perimetrale impermeabilizzato, con adeguata frequenza, al fine di garantirne il previsto funzionamento come sedimentatore ed evitare il fenomeno di trascinamenti in acque superficiali di sostanze inquinanti;
- il controllo periodico e la manutenzione del desoleatore e del pozzetto di sedimentazione;
- Gli eventuali materiali sedimentati risultanti dalle operazioni di manutenzione del fosso perimetrale ed i fanghi prodotti dalla manutenzione e pulizia del desoleatore e sedimentatore siano gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e delle terre di scavo, a seconda dei casi;
- Sia conservata e resa disponibile a richiesta degli enti di controllo la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione e pulizia periodica effettuate e dell'avvenuto smaltimento o recupero del materiale asportato e separato;
- Il pozzetto di ispezione e prelievo sia reso sempre accessibile agli Enti di controllo e mantenuto in buono stato di funzionamento e pulizia;
- Lo scarico non dovrà mai essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori , la diffusione di aerosol o la permanenza di ristagni ed impaludamenti;

5.6 Gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici

Scarico in fosso di campagna tombinato su area di proprietà classificato come *Scarico di Acque Reflue Domestiche con recapito in acque superficiali*, originato dalla rete aziendale di raccolta delle acque nere dei servizi igienici aziendali.

Il sistema di trattamento, costituito da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico, è dimensionato per 3 Abitanti Equivalenti (A.E.).

Prescrizioni

a) Il Titolare dello scarico dovrà garantire:

- che lo scarico dei reflui domestici non confluisca nel sistema dedicato alla raccolta ed invaso delle acque meteoriche da riutilizzare
- la verifica, manutenzione e pulizia, con frequenza almeno annuale, del sistema di trattamento

delle acque reflue domestiche compresa, quando necessaria, l'asportazione dei fanghi dalla fossa Imhoff ed il controlavaggio e/o la sostituzione del materiale filtrante del filtro anaerobico, al fine di garantirne la funzionalità ed il rendimento depurativo nel tempo;

- di conservare idonea documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni periodiche di manutenzione, compresa la documentazione relativa alle eventuali operazioni di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi tramite ditte autorizzate

5.7 Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue

- a) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- b) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;
- c) Relativamente allo scarico delle acque nere, qualora lo scarico venga dotato di pubblica fognatura dovrà procedere immediatamente all'allacciamento dello scarico oggetto dell'autorizzazione di che trattasi.
- d) Si avverte che l'Autorità competente, per esigenza di maggior tutela ambientale e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, ha facoltà di richiedere successivi adeguamenti/miglioramenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

5.8 Emissioni diffuse

- a) l'impianto di nebulizzazione dell'acqua per la bagnatura dei cumuli di rifiuti e materie prime secondarie prodotte sia asservito ad un dispositivo di avvio automatico dell'irrorazione, collegato ad un anemometro che si attivi al raggiungimento di una velocità del vento pari al grado 4 della scala Beaufort
- b) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di bagnatura dei cumuli.
- c) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento, per evitare il trascinamento all'esterno dello stabilimento delle polveri;
- d) Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione e bagnatura al fine di ridurre le emissioni di polveri;

5.9 Impatto acustico

- a) Il frantumatore dovrà essere collocato ad una distanza di almeno 90/95 metri dal ricettore, quindi il più lontano possibile dall'angolo nord/ovest dell'area dedicata alla triturazione;
- b) La ditta, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di A.U.A., dovrà provvedere agli obblighi normativi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011.

5.10 Prescrizioni generali

- a) In generale, durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
- b) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;

5.11 Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

In caso di dismissione dell'attività, dovrà essere verificato il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di attivare le eventuali procedure ed interventi di bonifica previsti dalla normativa vigente in materia;

Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente all'ARPAE Bologna ed al Comune di San Giovanni in Persiceto.

5.12 Garanzia finanziaria

E' fatto obbligo alla società Trascavi S.r.l. di San Giovanni in Persiceto (BO) di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore dell'ARPAE SAC di Bologna entro 180 (cento ottanta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. Limitatamente alla gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 5.4.1, l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte dell'ARPAE SAC di Bologna.
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:
 - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
 - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del

ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 306.000,00 (*trecentoseimilaeuro/00*).

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia certificato Uni En Iso 14001 o registrato Emas;

e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

f) ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

5.13 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a) dare immediata comunicazione all'ARPA SAC di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- b) comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) effettuare il trasporto di rifiuti e materiali polverulenti utilizzando, per quanto possibile, contenitori chiusi o coperti in modo da evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- d) impiegare, all'occorrenza, una spazzatrice al fine di rimuovere l'eventuale materiale fangoso presente dal manto stradale antistante l'ingresso dell'impianto;

5.14. Avvertenze :

- a) dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m, se ed in quanto applicabili;
- b) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'ARPAE SAC Bologna, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- c) Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;

d) Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

6. Atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

L'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 3597 del 23/12/2014 ed autorizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. 1297 del 14/01/2015 rimane valida limitatamente alle attività ed alle matrici non ricomprese nella presente autorizzazione unica e, nello specifico, all'allegato C "*matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs 152/2006 ed iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo*" che viene sostituito dal seguente:

L'impresa Trascavi **S.r.l. - sede legale ed impianto via Castelfranco, 31- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)**, C.F. 03293940379, è **iscritta** al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti²⁴ **al n. 121294 del 5/08/2014.**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

²⁴ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

6.1 Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione è valida fino al 13/01/2030¹²;
- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti¹³:

				t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE		70.000
TIPOLOGIA	7.1.3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301		
TIPOLOGIA	7.2.3 d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010408, 010410, 010413		
TIPOLOGIA	7.3.3 b	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER:101201, 101206, 101208		
TIPOLOGIA	7.4.3 c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER:101203, 101206, 101208		

- c) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto pari a 70.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

tipologia 7.2.3 d: massimo 22.000 tonn/anno;

tipologia 7.3.3 b: massimo 46.950 tonn/anno;

tipologia 7.4.3 c: massimo 46.950 tonn/anno;

¹² 15 anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello sportello unico delle attività produttive del Comune di San Giovanni in Persiceto, con nota prot. 1297 del 14/01/2015

¹³ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- **Operazione di recupero R5**

- d) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- g) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

6.2 Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione²⁵: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti²⁶.

Per la Conferenza dei servizi
Il Responsabile del procedimento Rifiuti e Bonifiche
Dr.Salvatore Gangemi

²⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

²⁶ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Allegato 1

Descrizione dell'impianto

L'impianto occupa un'area di circa 13.000 mq (foglio 28 mappale 50 del NCT Comune di San Giovanni in Persiceto), ed è costituito da un piazzale con sottofondo in ghiaia di spessore pari a circa 0.60 m, compattato e dotato di adeguata pendenza verso i confini ove è stato realizzato un fosso di guardia per la raccolta delle acque meteoriche.

Il piazzale descritto è utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli da trattare e delle materie prime secondarie, per le operazioni di frantumazione dei rifiuti e di premiscelazione, per la viabilità interna di manovra degli automezzi in entrata/uscita e dei mezzi d'opera, per la sosta degli automezzi.

Per lo svolgimento dell'attività di trattamento dei rifiuti viene utilizzato un frantoio a mascelle semovente su carro cingolato dotato di sgrossatore vibrante e deferrizzatore.

Per le attività di pretrattamento, premiscelazione e in generale di movimentazione dei rifiuti e delle MPS l'impianto è dotato di due escavatori, una pala gommata, una benna frantumatrice, un demolitore idraulico ed un martellone.

L'ampliamento areale di 4.200 mq, dagli attuali 8.800 mq a 13.000 mq è previsto venga utilizzato per il deposito delle terre e rocce di scavo

L'impianto è anche dotato di una pesa e di un locale servizi ed uffici localizzati all'ingresso, e di un serbatoio di deposito di gasolio er autotrazione inferiore a 9 mc.

La rete di raccolta delle acque reflue è articolata in:

- rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in ghiaia che defluiscono verso il fosso di guardia perimetrale, impermeabilizzato con argilla, con funzione di decantatore e accumulo dell'acqua da riutilizzare per la bagnatura dei piazzali e l'irrigazione della quinta a verde perimetrale. In caso di abbondanti precipitazioni l'acqua può raggiungere il punto più basso del fosso nell'angolo nord-est ove sono localizzati un pozzetto di sedimentazione, un desoleatore ed il pozzetto di prelievo e campionamento, e defluire, tramite altri fossi, nel Collettore Acque Basse (Consorzio della Bonifica Burana)

- rete di raccolta delle acque nere prodotte dai servizi igienici che recapita in acque superficiali, previo passaggio da un sistema di trattamento, costituito da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico, dimensionati per 3 Abitanti Equivalenti (A.E.).

L'impianto è anche dotato di un sistema di abbattimento delle polveri a nebulizzazione d'acqua attraverso irrigatori fissi e mobili che garantiscono la completa copertura del piazzale.

L'area impiantistica è dotata di due accessi carrai da Via Castelfranco ed è delimitata da una fascia arborea-arbustiva continua lungo il perimetro e da una recinzione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.